

Norme & Tributi
Diritto dell'economia

Scissione transfrontaliera, nuova procedura al debutto

Società

Si applicherà dal 3 luglio se i partecipanti non hanno ancora pubblicato i progetti

Punta a favorire la libertà di stabilimento senza ridurre le tutele per soci e lavoratori

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Con il prossimo 3 luglio farà per la prima volta il suo esordio, nel nostro ordinamento, la disciplina della scissione transfrontaliera, recata dal decreto legislativo 19/2023; più precisamente, questa nuova regolamentazione si dovrà applicare alle operazioni per le quali - alla data del 3 luglio 2023 - nessuna delle società partecipanti all'operazione abbia già "pubblicato" il progetto comune di scissione transfrontaliera.

Il nuovo procedimento
Osservandolo in estrema sintesi, il nuovo procedimento è così articolato:

- vi è una fase preparatoria della decisione dei soci inerente all'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);
- si procede poi alla decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi le cui leggi disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato prelimi-

nare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;

● in ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di scissione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese "di destinazione" (e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società beneficiaria, per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione "in entrata") l'emanazione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

In sostanza, il certificato preliminare serve a legittimare l'operazione nei vari ordinamenti cui appartengono le società che vi partecipano mentre il certificato definitivo serve a far "atterrare"

l'apporto di patrimonio da parte della società scissa nell'ordinamento nel quale opera la società beneficiaria.

Le tutele

In tutte le predette fasi, la legge presta particolare attenzione (concedendo opportune tutele) a tutti i soggetti che l'operazione di scissione coinvolge, vale a dire:

- i soci, affinché l'operazione non provochi una diluizione della loro quota di partecipazione al capitale sociale delle società coinvolte nell'operazione e non comporti l'assunzione della qualità di socio - per chi non lo desidera - di una società soggetta alla legge di un altro ordinamento;
- i creditori, affinché non si abbia un pregiudizio dei loro crediti;
- i lavoratori, affinché non si abbiano conseguenze negative sulla loro situazione e l'operazione non li privi dei loro eventuali diritti di governance;
- lo Stato e le amministrazioni pubbliche, affinché non siano pregiudicati i loro crediti e non si realizzi, mediante la scissione, una indebita delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato, nello Stato "di partenza", di misure di sostegno.

Il decreto legislativo 19/2023, introducendo la scissione transfrontaliera nel nostro ordinamento, consegue all'intento della direttiva Ue 2019/2121 di incentivare la libertà di stabilimento (ai sensi degli articoli 49 e 54 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea) al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

PAROLA CHIAVE

#Scissione

La scissione è l'operazione mediante la quale una società (scissa) apporta in tutto o in parte il suo patrimonio ad altra società (beneficiaria), della quale divengono soci i soci della società scissa. Nel primo caso si parla di scissione totale (e la società scissa si estingue), nel secondo caso si parla di scissione parziale e, in tale ipotesi, la società scissa continua a esistere dotata di quella parte del suo patrimonio che non è stata oggetto di apporto alla società beneficiaria.



SÌ AL CONCORDATO IN CONTINUITÀ ANCHE SE L'ATTIVITÀ È CAMBIATA
La Cassazione con la sentenza n. 17092 del 15 giugno ha chiarito che nel concordato con continuità aziendale, il

requisito della continuità per l'ammissione della proposta richiede che l'azienda sia in esercizio, ma non è rilevante che sia modificata parte dell'attività o ridotto l'organico.

Il passaggio obbligatorio

Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio è il confronto tra il patrimonio apportato alla società beneficiaria e il patrimonio della beneficiaria stessa, ante scissione: serve a calcolare la quota di partecipazione dei soci della scissa al capitale della beneficiaria. Non sempre esiste: se Tizio e Caio sono soci al 50% sia nella scissa che nella beneficiaria, la scissione non comporta alcuna variazione delle quote di partecipazione

La relazione

La legge prescrive che la società italiana (a prescindere dal fatto che sia la beneficiaria o la scissa) si doti di una relazione di congruità del rapporto di cambio tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria. Tale relazione deve essere redatta da un revisore o da una società di revisione

ta da un revisore o da una società di revisione, la quale deve contenere, oltre che il predetto giudizio sulla congruità del rapporto di cambio, anche un parere sulla congruità del valore di liquidazione, menzionato nel progetto comune, per il caso che taluno dei soci abbia il diritto di recesso.

Una volta che i soci hanno approvato il progetto comune di scissione, è poi precluso al notaio italiano venga emesso il certificato preliminare, nel quale deve essere attestato «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione».

Il certificato preliminare alla scissione non può essere rilasciato prima di novanta giorni dalla data di deposito nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera a meno che non consti:

- il consenso dei creditori della società italiana le cui ragioni di credito abbiano origine anteriore all'iscrizione nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera; oppure;
- il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso all'operazione; oppure;
- il deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai debiti verso i creditori che non hanno dato il loro consenso all'operazione.

Nel periodo di novanta giorni dalla data di deposito del progetto comune di scissione i creditori le cui ragioni di credito siano anteriori all'iscrizione del progetto comune nel Registro Imprese e che temano di ricevere un «concreto pregiudizio» dalla scissione, possono proporre opposizione.

Peraltro, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (oppure la società abbia prestato idonea garanzia) il tribunale dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va attestata la congruità del rapporto di cambio fra le partecipazioni

La preparazione

Necessario anche dimostrare che la liquidazione per il socio che recede è adeguata

Angelo Busani

Alla decisione dei soci recante l'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera si giunge attraverso la preparazione di una cospicua serie di documenti.

Anzitutto il progetto comune di scissione, il quale, in particolare, deve contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e della distribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria (ed eventualmente anche nella società scissa) tra i soci della società scissa.

Inoltre, nel progetto devono essere riportati i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso del loro recesso.

La legge prescrive inoltre che l'organo amministrativo della società italiana partecipante all'operazione deve elaborare una relazione diretta ai soci e ai lavoratori, che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera e illustra le implicazioni della scissione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società.

A prescindere dal fatto che la società italiana sia la beneficiaria o la scissa, la legge prescrive che essa deve dotarsi di una relazione di congruità del rapporto di cambio (tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria), redat-

Stipula dell'atto, quando scatta la competenza del notaio italiano

I controlli

Rilevano la nazionalità della società che si divide e la legge applicabile

Angelo Busani

L'atto di scissione deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico, ma con le seguenti precisazioni.

- **Società scissa italiana.** Se è italiana la società scissa, l'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare emesso dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria; a tale autorità compete il rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità (detto anche "certificato finale" o "definitivo"), operazione che viene compiuta una volta che l'autorità straniera riceve evidenza dell'avvenuta stipula dell'atto pubblico di scissione da parte del notaio italiano; infine, l'atto di scissione redatto dal notaio italiano e il certificato definitivo dell'autorità straniera devono essere depositati nel Registro Imprese italiano (in caso di scissione "totale", la società italiana scissa viene poi cancellata dal Registro Imprese italiano una volta che esso abbia notizia della presa di efficacia della scissione secondo la legge applica-

bile alla società beneficiaria);

● **Società beneficiaria italiana.** Se è italiana la società beneficiaria, l'atto pubblico di scissione:

- «è redatto» dall'Autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera scissa (la quale procede una volta emesso il proprio certificato preliminare); l'atto pubblico formato dalla autorità straniera è poi depositato presso il notaio italiano, ciò che consente a quest'ultimo di emanare il certificato definitivo e di depositarlo, con l'atto di scissione (e i certificati preliminari), presso il Registro Imprese italiano; infine, il Registro Imprese italiano comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa;
- se la società italiana è preesistente (e cioè si tratta di una società che non viene costituita per effetto della scissione), «può essere redatto» dal notaio italiano, il quale lo stipula dopo aver emesso il proprio certificato preliminare e aver avuto evidenza dell'avvenuta emissione del certificato preliminare da parte della competente Autorità straniera; il notaio italiano emette poi il certificato definitivo e lo deposita, con l'atto di scissione e con i certificati preliminari, presso il Registro Imprese italiano; infine, il Registro Imprese italiano, comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa;
- se la legge applicabile alla società

straniera scissa non prevede la stipula dell'atto di scissione nella forma dell'atto pubblico, l'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, una volta che (questi abbia emesso il proprio certificato preliminare e che) l'autorità operante nel Paese ove ha sede la società straniera scissa abbia emesso il proprio certificato preliminare; al che, il notaio italiano rilascia il certificato definitivo e lo deposita presso il Registro Imprese, con l'atto di scissione e con i certificati preliminari; infine, il Registro Imprese italiano comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa.

La verifica di legalità

Il controllo di legalità (prodromico al rilascio del certificato definitivo) che il notaio italiano effettua se la società beneficiaria della scissione è soggetta al diritto italiano, consiste nel verificare, in particolare, che le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto comune; e che, se si tratta di un'operazione di scissione con costituzione di una nuova società regolata dalla legge italiana, siano rispettati i requisiti (ad esempio, l'esistenza del capitale sociale minimo oppure la nomina degli occorrenti organi societari) per la costituzione e iscrizione di detta società nel Registro Imprese italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Radio24

Due di denari
di Debora Rosciani e Mauro Meazza

PIR ieri, oggi e domani

Digital Round Table

Il rapporto tra il risparmio degli italiani e l'economia reale

La Borsa italiana rappresenta un piccolo mercato rispetto al panorama finanziario internazionale, eppure le società quotate rappresentano le eccellenze del Made in Italy. Questo successo è una delle tante ragioni per cui nel 2017 sono nati i PIR, i Piani Individuali di Risparmio, con l'obiettivo di portare il risparmio degli italiani verso la cosiddetta 'economia reale'. Che stagione vivono oggi i PIR e cosa ne pensano i risparmiatori italiani? Debora Rosciani e Mauro Meazza insieme ad esperti ed operatori del settore proveranno a rispondere a queste domande durante la Digital Round Table di Radio24.

Iscriviti su radio24.it

e partecipa alla diretta dal tuo pc, smartphone o tablet. Per informazioni iniziative speciali@radio24.it



IN COLLABORAZIONE CON
ARCA